

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione emessa in data 12 settembre 2000 nel procedimento R 477/1999-3 dalla Terza Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio considerato: marchio nominativo «CARCARD» — domanda di registrazione n. 115 014

Prodotti o servizi: prodotti e servizi delle classi 9, 36, 37, 38, 39 e 42 (tra cui: supporti delle informazioni relative a veicoli, leasing di veicoli e loro contabilizzazione, prestazioni di servizi nel settore della logistica della circolazione e dei trasporti, servizi di emergenza, di riparazione e di rimozione).

Decisione impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso: rigetto della domanda di registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi del ricorso: — violazione dell'art. 7, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94
— violazione dell'art. 7, comma 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione emessa in data 12 settembre 2000 nel procedimento R 569/1999-3 dalla Terza Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio considerato: marchio nominativo «TRUCKCARD» — domanda di registrazione n. 113 274

Prodotti o servizi: prodotti e servizi delle classi 9, 36, 37, 38, 39 e 42 (tra cui: supporti delle informazioni relative a veicoli, leasing di veicoli e loro contabilizzazione, prestazioni di servizi nel settore della logistica della circolazione e dei trasporti, servizi di emergenza, di riparazione e di rimozione).

Decisione impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso: rigetto della domanda di registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi del ricorso: — violazione dell'art. 7, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94
— violazione dell'art. 7, comma 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94

Ricorso della società Daimler Chrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 24 novembre 2000

(Causa T-358/00)

(2001/C 28/53)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 24 novembre 2000 la società Daimler Chrysler AG di Stoccarda (Repubblica Federale Tedesca), con l'avv. Stefan Völker dello studio Gleiss Lutz Hootz Hirsch di Stoccarda (Repubblica Federale Tedesca), ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Ricorso della Alsace International Car Service (A.I.C.S.) contro il Parlamento europeo, proposto il 29 novembre 2000

(Causa T-365/00)

(2001/C 28/54)

(Lingua processuale: il francese)

Il 29 novembre 2000, la Alsace International Car Service (A.I.C.S.), con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata dall'avv. Jean Claude Fourgoux, del foro di Parigi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo 4 ottobre 2000 che rifiuta di risolvere il contratto d'appalto di TAXI 13;
- fatta salva la possibilità di un ricorso contro la sentenza 6 luglio 2000, di condannare il Parlamento a versare, ai sensi dell'art. 288 del Trattato CE, un indennizzo su base mensile di 10 000 euro, dal 4 ottobre 2000 fino alla data di risoluzione del contratto d'appalto di TAXI 13;
- condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

La problematica sollevata nella presente causa si ricollega a quella che ha formato oggetto della sentenza 6 luglio 2000,

pronunciata nella causa T-139/99 *Alsace International Car Service/Commissione*⁽¹⁾. I motivi e i principali argomenti dedotti sono infatti simili a quelli dedotti nella detta causa.

In particolare, si fa valere che:

- la legislazione francese vieta ai taxi di esercitare un'attività non conforme alla regolamentazione specifica che consente loro di beneficiare dei vantaggi dello statuto, nella versione che deriverebbe da una sentenza definitiva del Tribunal correctionnel di Strasburgo 7 aprile 2000.
- il Parlamento europeo era consapevole dell'illegittimità dell'aggiudicazione dell'appalto controverso all'associazione Taxi 13.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Raccolta.